

Statuto

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

È costituita l'Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura. Il suo acronimo è ARPTRA.

L'Associazione non ha fini di lucro, ha sede legale in Bari, ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

(Scopi)

L'Associazione ha lo scopo di unire in un impegno culturale profili professionali diversi, accumulati dall'interesse per le problematiche agricole e della selvicoltura, al fine di favorire lo sviluppo e il progresso di tali attività, nonché il miglioramento del livello culturale e la qualificazione dei tecnici e degli addetti agricoli anche attraverso l'istituzione di corsi di formazione, di aggiornamento professionale e l'organizzazione di seminari ed incontri tematici.

L'Associazione ha altresì lo scopo di adoperarsi per una gestione ecosostenibile e biologica delle pratiche agricole, per la tutela della biodiversità, per la tutela dell'ambiente e della salute del consumatore, e per svolgere attività diretta o indiretta a favore dei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione svolge la propria attività favorendo la conoscenza e lo scambio di esperienze tra i suoi membri, nonché stabilendo rapporti e promuovendo il confronto con Organi Istituzionali, Enti e Associazioni, studiosi ed operatori che a qualsiasi livello si occupano di ricerca, di programmazione e predisposizione di servizi per l'agricoltura, di tutela dell'ambiente e della salute.

In particolare si prefigge di:

- promuovere iniziative miranti a stimolare e a divulgare studi, ricerche e nuove tecnologie;
- sollecitare gli Organi Istituzionali alla creazione e al potenziamento di centri di ricerca, di centri di servizi e di reti di assistenza tecnica;
- analizzare la realtà agricola e le sue connessioni, le dinamiche decisionali e programmatiche;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altre strutture e/o avvalendosi di consulenze esterne, convegni, seminari, dibattiti, conferenze, e qualsiasi altra iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le finalità statutarie;
- affiancare l'opera delle Scuole a indirizzo agrario o comunque connesse con l'agricoltura, onde integrarle con il mondo della ricerca e con la realtà agricola;
- istituire direttamente o indirettamente, borse di studi e premi a favore di giovani studiosi nelle discipline agrarie;
- promuovere attività editoriali e pubblicazioni anche in forma periodica atte a diffondere i risultati delle proprie attività, a divulgare studi, ricerche, notizie ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile al raggiungimento delle finalità proprie, a tal fine utilizzando anche mezzi radiotelevisivi e informatici;
- operare per stabilire rapporti con associazioni regionali similari, ponendo se stessa come forza promotrice di una associazione nazionale che persegua analoghe finalità;
- svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità proprie.

L'Associazione inoltre si doterà di libri, riviste, pubblicazioni e delle attrezzature necessarie al suo funzionamento, allo scopo di costituire un corpo documentario da rendere accessibile anche al pubblico secondo modalità da fissare in apposito regolamento.

L'Associazione, ai fini della realizzazione delle finalità statutarie valuterà l'opportunità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e di Ente Morale.

ARTICOLO 3

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi degli associati;
- dai beni mobili e immobili comunque acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I Soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ARTICOLO 4

(Le entrate)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) dal reddito del patrimonio;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali svolte.

Le entrate sono impiegate per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 5

(Soci)

Possono divenire Soci dell'Associazione i tecnici, i docenti e i ricercatori muniti di titoli di studio in agraria (Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici) nonché i tecnici, i docenti, i ricercatori, gli studiosi e i soggetti che, pur non avendo titoli di studio specifici in agraria, operano e/o si dedicano allo studio e al miglioramento dell'agricoltura, del territorio, delle foreste, dell'ambiente e/o della difesa della tipicità, qualità e genuinità delle produzioni agroalimentari, si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Soci Collettivi, Istituti, Enti ed Organismi vari interessati alle ricerche ed alle attività agricole.

I Soci in regola con il versamento delle quote hanno il diritto:

- a ricevere gratuitamente le informative dell'Associazione ed altre pubblicazioni a condizioni particolari;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo; i Soci Collettivi tale diritto è riconosciuto ai delegati;
- a partecipare all'Assemblea Generale;
- a usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti;
- a partecipare a riunioni, convegni, congressi, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e ad altre manifestazioni organizzate dall'Associazione a particolari favorevoli condizioni.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto nonché le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare al perseguimento dei fini associativi;
- corrispondere, nel termine prescritto, le quote a qualsiasi titolo dovute al sodalizio.

I soci si distinguono in;

- Soci ordinari: sono le persone fisiche che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione versando la quota annuale di iscrizione nella misura che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea.
- Soci sostenitori: sono le persone fisiche che concorrono all'incremento del patrimonio sociale con atti di liberalità oltre che con il versamento delle quote sociali;
- Soci benemeriti: sono quei Soci, singoli o collettivi, che avendo acquisito meriti particolari lo diventano su proposta del Consiglio Direttivo deliberata dall'assemblea;
- Soci collettivi: sono quegli Enti, Istituti, Organismi vari e Società che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione e che concorrono all'incremento del patrimonio sociale con erogazioni e contributi annui. Essi partecipano alle Assemblee con diritto di voto con un loro rappresentante non eleggibile alle cariche sociali. L'ammissione a Socio individuale o collettivo avviene su domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

ARTICOLO 6

(Recesso ed esclusione dei Soci)

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per indegnità;
- d) per condotta contraria alle finalità dell'Associazione.

I soci che intendono recedere all'Associazione devono darne comunicazione scritta e sono tenuti comunque al versamento della quota dell'anno in corso.

Il Socio moroso decade dalla qualifica di Socio dopo due infruttuose sollecitazioni.

La decadenza del Socio per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o di almeno 10 Soci.

ARTICOLO 7

(Organi dell'Associazione)

Tutte le cariche dell'Associazione, a tutti i livelli, sono assegnate sulla base del voto diretto e segreto per singoli soci.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

Le candidature agli organi elettivi dovranno pervenire, per iscritto, al segretario dell'Associazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione.

Un Socio non può essere candidato a più di un organo elettivo.

ARTICOLO 8

(Assemblea generale dei Soci)

L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono composte dai Soci ordinari, dai Soci sostenitori, dai Soci benemeriti e da un rappresentante per ciascuno dei Soci collettivi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggere in modo visibile all'esterno della sede sociale e da inviare ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata anche solo dopo 24 ore la data stabilita per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione dei Revisori o da almeno un quinto dei soci.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio scaduto;
- c) approvare il bilancio preventivo e i programmi delle attività e delle iniziative da svolgere;
- d) fissare le quote sociali;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, del presente Statuto o sottoposti al suo esame degli organi dirigenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del consiglio Direttivo o su richiesta scritta del Collegio dei Revisori, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i Soci, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le riunioni delle Assemblee vengono verbalizzate. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno il contenuto nell'avviso di convocazione anche gli argomenti richiesti per iscritto da almeno dieci Soci.

Le Assemblee generali dei Soci vengono presiedute da un Presidente nominato di volta in volta tra i Soci benemeriti, dalla maggioranza dei presenti.

Il Socio assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio mediante delega scritta; ogni mandatario non può rappresentare più di tre Soci.

Il voto dei soci può essere espresso anche mediante l'invio di e-mail (tramite PEC), che deve pervenire al Presidente dell'Associazione almeno 24(ventiquattro) ore prima dell'orario fissato per l'adunanza.

Il voto espresso con modalità e-mail deve in ogni caso consentire che dal documento inviato e sottoscritto si evinca con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso .

ARTICOLO 9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione ed inoltre:

- delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'Associazione e di sviluppo della stessa;
- mantiene i contatti dell'Associazione con Enti internazionali, comunitari, statali e locali, con Università, Istituti e Centri di Ricerca nonché con la classe tecnica e con gli operatori;
- sottopone all'Assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- promuove e cura la pubblicazione informativa ai Soci e dell'eventuale organo di stampa ufficiale.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 14 membri eletti dall'Assemblea generale e resta in carica tre anni.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni votante può esprimere fino a 5 preferenze.

Il Consiglio Direttivo elegge tre propri componenti a maggioranza semplice i membri della Giunta Esecutiva, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre le strutture redazionali e di direzione delle riviste e delle altre pubblicazioni imputate all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche sezioni di lavoro da attribuire alla responsabilità di uno dei suoi componenti ed eccezionalmente a membri che non ne facciano parte.

Delibera, su proposta del Presidente, il regolamento interno delle attività dell'Associazione.

Tutti gli organi di nomina del Consiglio Direttivo possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri, i compiti di:

- a) presentare all'Assemblea Generale il programma sulle attività da svolgere;
- b) promuovere le iniziative sociali nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
- d) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni, lasciti o contributi;

proporre la quota associativa all'Assemblea e fissare il termine ultimo per il suo versamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Esso decide a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri, esse vengono verbalizzate.

Decade automaticamente dal suo mandato, il consigliere che non partecipa per 3 volte consecutive al Consiglio Direttivo, senza specifica giustificazione e comunicazione.

Qualora durante il triennio, per qualunque motivo, si rendessero vacanti posti di Consiglieri, saranno chiamati a ricoprire la carica quei Soci che nell'ultima elezione abbiano ottenuto il maggior numero di voti successivi all'ultimo eletto, oppure su specifiche valutazioni del Consiglio Direttivo, soci con individuate competenze specifiche.

ARTICOLO 10

(La Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo oltre al Segretario ed è presieduta da quest'ultimo. Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e lo svolgimento della normale amministrazione dell'Associazione.

Particolari iniziative individuate dal Consiglio Direttivo, possono essere esplicitamente demandate alla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 11

(Il Presidente)

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati.

Congiuntamente al Tesoriere dispone dei fondi sociali, ma è singolarmente il Presidente che ha titolo formale nei rapporti con le Banche e nella movimentazione dei c/c.

Seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo il Presidente è autorizzato ad aprire ed estinguere c/c postali e bancari,.

Il Presidente può delegare proprie funzioni e compiti al Vice Segretario o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.

ARTICOLO 12

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Egli coadiuva il Segretario ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 13

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Congiuntamente al Presidente gestisce, valuta e riferisce al Consiglio Direttivo lo stato delle risorse finanziarie dell'Associazione e propone al Presidente le movimentazioni dei c/c postali e bancari intestati all'Associazione.

Ha il compito di tenere aggiornate le scritture contabili e di redigere entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il bilancio che verrà sottoposto a cura del Consiglio Direttivo dell'Assemblea.

Il Tesoriere risponde del suo operato al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori.

Un Consigliere, designato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di sostituire il Tesoriere in caso di impedimento, esercitandone in pieno le mansioni e con gli stessi poteri di firma.

ARTICOLO 14

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. Il collegio dei Revisori esercita il controllo finanziario dell'Associazione ed accerta la veridicità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due membri supplenti.

La Presidenza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 15

(Comitati di Lavoro)

Su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo insedia Comitati di Lavoro formati dagli aderenti.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare un Comitato Scientifico e un Comitato di Consulenza.

Per ciascun tipo di Comitato, il Consiglio Direttivo determinerà a maggioranza semplice i ruoli, i compiti e le finalità che si intendono perseguire attraverso detti Comitati.

Il consiglio Direttivo potrà esaminare la possibilità di costituire sottosezioni regionali dei Comitati.

ARTICOLO 16

(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'Associazione e i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità e portano le loro decisioni a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettere raccomandata da spedire entro dieci giorni dalla data della decisione.

Le decisioni dei Probiviri sono definitive.

ARTICOLO 17

(Articolazione territoriale)

L'Associazione, costituita su base regionale, può dar vita a rappresentanze e circoli a livello provinciale e comunale.

Ai fini della elezione degli organi dirigenti vale la norma di cui all'articolo 7.

Sarà compito del Consiglio Direttivo emanare apposito regolamento di disciplina dei rapporti fra l'Associazione e le rappresentanze e i circoli.

ARTICOLO 18

(Scioglimento dell'Associazione)

Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per l'esistenza del sodalizio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convocherà una Assemblea straordinaria dei Soci allo scopo di decidere in merito all'eventuale necessità di deliberarne lo scioglimento.

Nell'ipotesi che l'Assemblea con la maggiorazione prevista dall'articolo 8 si pronuncia in tal senso, saranno nominati uno o più liquidatori che provvederanno a destinare il patrimonio e il residuo attivo netto al raggiungimento di finalità simili a quelle statutarie nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 19

(Disposizioni finali e transitorie)

Per quant'altro non previsto nel presente Statuto trovano applicazione le norme contenute nel Codice Civile o eventuali leggi speciali in materia di Associazioni.